

(Del 10 aprile 1926.)

Il Consiglio federale ha accettato, con ringraziamenti pei servizi prestati, le dimissioni del signor Emilio Trachsler dalle sue funzioni di direttore di circondario delle dogane, a Sciaffusa.

Il Consiglio federale ha accettato, con ringraziamenti pei servizi prestati, le dimissioni del signor colonnello Adolfo Hadorn, dalle sue funzioni d'ufficiale istruttore della fanteria.

NOMINE

(Dell' 8 aprile 1926.)

Il signor Silvio Martinoli, commesso di IIa classe all'ufficio federale delle assicurazioni, è stato promosso commesso di Ia classe.

Il signor Enrico Borgeaud, commesso di Ia classe al Dipartimento politico, è stato nominato commesso di Ia classe all'ufficio federale delle assicurazioni.

Il maggiore Carlo Dubois, di Valeyres s. Montagny, ufficiale istruttore della fanteria, è stato nominato caposezione al servizio dello Stato maggiore generale.

Publicazioni dei Dipartimenti e d'altre Amministrazioni della Confederazione

Eleggibilità ad un ufficio forestale superiore.

Il signor Alfredo Valentin di Basilea e Sent (Grigioni), dopo aver superato gli esami prescritti, ha conseguito l'eleggibilità ad un ufficio forestale superiore.

Berna, 30 marzo 1926.

Il Dipartimento federale dell'interno.

CIRCOLARE N. 17.

Oggetto:

Losanna, 1^o febbraio 1926.

Modo di realizzazione
nei fallimenti di diritti di comproprietà e di proprietà comune.

IL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

alle

Autorità cantonali di Vigilanza in tema di esecuzioni e fallimenti,
per esse e per comunicazione agli Uffici dei fallimenti
ed alle Amministrazioni fallimentari.

Egregi Signori,

Il Tribunale federale ha dato recentemente ad una autorità cantonale di vigilanza istruzioni intorno al modo di realizzazione dei diritti di comproprietà e di partecipazione ad una proprietà gravata da diritto di pegno, istruzioni che per la loro portata debbono essere portate a conoscenza di tutte le autorità cantonali di sorveglianza a mezzo della presente circolare.

1. *Comproprietà* (art. 646—651 CCS: proprietà collettiva per frazioni).

Ove il fallito sia comproprietario di uno stabile, la sua quota di comproprietà deve essere realizzata giusta l'art. 73 RRF 22 aprile 1920 (cfr. art. 130 ibidem). Per ben comprendere la portata di questo disposto, conviene ricordare che il fallimento non scioglie il rapporto di comproprietà ond'è possibile realizzare le quote come tali. Riservato il diritto legale di prelazione spettante ai comproprietari (art. 682 CCS.), l'aggiudicatario subentrerà dunque semplicemente al posto del fallito nei loro confronti. L'art. 73 stabilisce però una differenza essenziale, a seconda che lo stabile è o non è gravato da diritto di pegno. Se *non* è gravato da pegno, lo stabile resta fuori della massa e la realizzazione porterà solo sulla quota spettante al fallito (art. 73 lett. *a*). Se invece lo stabile (vale a dire lo stabile intero e non solo la quota dell'uno o l'altro dei comproprietari) è gravato da pegno, l'intervento dell'Autorità di Vigilanza a sensi dell'art. 73 lett. *b* è indispensabile anzitutto per il tentativo di bonale accordo tra gli interessati sul modo di liquidazione del rapporto di comproprietà. Previo accordo tra i comproprietari

(compresa l'amministrazione del fallimento quale rappresentante del fallito) e i creditori pignorati, la liquidazione può essere fatta in due modi: sia coll'assunzione, da parte del comproprietario (o di più comproprietari), della quota spettante al debitore (colla relativa parte dei debiti ipotecari) e dell'obbligo di tacitare; se occorre, la massa della differenza: ovvero, mettendo lo stabile all'asta, colla clausola che i debiti ipotecari saranno assegnati al deliberatario. In quest'ultimo caso cadrà nella massa la parte del ricavo che, proporzionalmente, corrisponde ai diritti del fallito nell'indivisione. Se il tentativo di bonale accordo fallisce, l'Autorità di Vigilanza impartirà agli altri comproprietari un termine di 10 giorni per chiedere al giudice la divisione in natura. Trascorso questo termine senza che sia stata proposta l'azione di divisione o se l'azione fallisce, lo stabile cadrà nella massa, come se fosse proprietà esclusiva del fallito e sarà messo all'asta privata tra i comproprietari. Se quest'asta non dà risultato, sarà venduto a pubblico incanto. Il credito non sarà collocato giusta l'art. 61 del Regolamento sull'amministrazione degli Uffici dei fallimenti del 13 luglio 1911, ma secondo l'art. 125 RRF. In altri termini: l'Ufficio allestirà un elenco oneri, che formerà parte integrante della graduatoria. Se il credito non è stato coperto integralmente dal ricavo, sarà iscritta in V^a classe solo la parte dello scoperto corrispondente, proporzionalmente, ai diritti del fallito nella proprietà, a meno che i proprietari, per motivi speciali, non siano tenuti solidalmente al pagamento del debito. Se invece l'aggiudicazione produce un eccedente, solo la parte corrispondente ai diritti del fallito cadrà nella massa e il residuo sarà restituito ai comproprietari.

2. *Proprietà comune* (art. 646—651 CCS.), che risulta dai rapporti di diritto seguenti: Comunione ereditaria, art. 602 e seg. CCS.; indivisione contrattuale, art. 336 e seg. CCS.; società semplice, art. 530 CO.; società in nome collettivo, art. 552 e seg. CO.; società in accomandita, art. 590 e seg. CO.

Decisivo è il principio, che il fallimento di un membro dell'indivisione, di un socio di una società semplice o in nome collettivo o d'un socio illimitatamente responsabile di un'accomandita trae seco la dissoluzione dell'indivisione, della società semplice, in nome collettivo o in accomandita (art. 343 cif. 4, 545 cif. 3, 572, 611 CO.), di modo che nulla si oppone ad una liquidazione immediata della proprietà comune. In caso di comunione ereditaria, l'amministrazione del fallimento, quale rappresentante del fallito, può chiedere in ogni tempo, come ogni altro coerede, la divisione della successione.

Alla liquidazione, eventualmente alla liquidazione della quota spettante al fallito, sono applicabili i disposti dell'art. 16 del Regolamento del Tribunale federale 17 gennaio 1923 sul pignoramento di diritti in

comunione, e degli articoli ai quali questo disposto si riferisce (art. 9 al. 2 e 11). Questi disposti invero non obbligano espressamente gli Uffici e le Autorità di Vigilanza ad iniziare senz'altro le pratiche di bonale accordo, come prevede l'art. 9 al. 1. Ma, di regola, questo modo di procedere sarà opportuno e sarà agevolato dal disposto dell'art. 9 al. 2 che autorizza l'amministrazione del fallimento a farsi consegnare dai partecipanti alla comunione i libri, i registri ed ogni altro atto idoneo a stabilire il valore di liquidazione. Se il valore può essere determinato e se, in virtù dell'accordo intervenuto, è liquido, l'amministrazione potrà incassarlo, o, se tale è l'intesa, attrarre alla massa, per realizzarlo, il patrimonio comune nella sua totalità, tacitando gli altri comunisti. In realtà, questa soluzione sarà raramente applicabile perchè gli altri comunisti dovranno essere tacitati in contanti.

Se una liquidazione bonale non è possibile, l'amministrazione del fallimento, ottenuto, al caso, il consenso della delegazione di sorveglianza, potrà iniziare le pratiche onde far determinare dal giudice la quota di liquidazione spettante al debitore e procedere, anche giudizialmente (ove ciò non ritardi troppo la definizione del fallimento), al recupero della stessa. Se, per mancanza dei mezzi occorrenti, il procedimento suindicato non può essere praticato, si agirà secondo l'art. 260 LEF: si offrirà cioè ai creditori di cedere loro il diritto di promuovere l'azione. Se nessun creditore accetta l'offerta, si metterà all'incanto la quota come tale, anche se il suo valore non può essere determinato esattamente, lasciando all'aggiudicatario la cura di prendere i provvedimenti che occorrono per provocare la liquidazione dell'indivisione.

Per la collocazione non si terrà conto degli aggravii che, come la rendita e gli oneri fondiari, non costituiscono vincolo personale, il ricavo della liquidazione non dovendo servire che al tacitamento, parziale o totale, di debiti che incombono personalmente al debitore. Per contro, i debiti della comunione propriamente detta saranno iscritti in graduatoria per il loro totale e non soltanto in proporzione della parte spettante al fallito nell'indivisione, poichè essi involgono sempre la responsabilità solidale di tutti i comunisti. Anche se garantiti da ipoteca (art. 61 del Regolamento sull'amministrazione degli Uffici dei fallimenti), essi saranno iscritti in V^a classe. Sono applicabili altresì i disposti degli art. 216 e 217 LEF. I creditori soddisfatti solo in parte nel fallimento di un comunista, possono far valere il saldo verso gli altri, a meno che questi siano pure falliti. In tal caso quei creditori potranno intervenire nel fallimento dei comunisti per tutto l'importo originario del credito. Se il ricavo (computato in base all'importo originario) è superiore alla quota di debito, di cui il debitore è tenuto secondo i rapporti interni dei comunisti, la massa avrà dritto di regresso verso questi ultimi.

Vi invitiamo a voler comunicare questa circolare agli Uffici dei fallimenti e a vegliare a che essi e le delegazioni dei creditori vi si conformino.

Con ossequio.

A nome del Tribunale federale:

Il Presidente:

TH. WEISS.

Il Cancelliere:

ZIEGLER.

CIRCOLARE N. 18.

Oggetto:

Losanna, 1^o febbraio 1926.

Invio al creditore
della copia del precetto esecutivo
e della comminatoria di fallimento.

IL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

alle

**Autorità cantonali di Vigilanza in tema di esecuzioni e fallimenti,
per esse e per comunicazione agli Uffici di esecuzione.**

Egregi Signori,

Alcuni Uffici di esecuzione trasmettono per semplice lettera al creditore la copia del precetto esecutivo a lui destinata e della comminatoria di fallimento. Questa abitudine ebbe forse origine dal fatto, che i formulari ufficiali (N^o 1: domanda di esecuzione; N^o 4: domanda di prosecuzione dell'esecuzione), nel determinare l'importo delle anticipazioni da farsi dal creditore per il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento, non tengono conto della tassa di raccomandazione per l'invio della copia destinata al creditore.

Tale pratica è però inconciliabile coll'art. 34 LEF, secondo il quale tutte le comunicazioni degli Uffici di esecuzione si fanno mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta, « salva contraria dispo-

sizione della legge », che non esiste per la comunicazione della copia del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento.

In questo senso si è pronunciata con sentenza 10 dicembre 1924 (RU 50 III p. 183 e seg.) la Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale, la quale ha, inoltre, ordinato che nei formulari precitati fossero modificate le menzioni concernenti gli anticipi per le spese di comunicazione, nel senso di un aumento sufficiente a coprire la tassa di raccomandazione per la comunicazione al creditore. Tale decisione essendosi dimostrata insufficiente ad indurre gli Uffici all'osservanza dell'art. 34 LEF, questa Camera ricorda alle Autorità di Vigilanza ed agli Uffici, che questi *sono tenuti per legge* a comunicare al creditore la copia del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento con lettera raccomandata, a meno che non preferiscano ricorrere alla consegna contro ricevuta. Non dovrà essere tollerato che gli Uffici tralascino di raccomandare questi invii, adducendo che le spese da anticiparsi dal creditore sono state computate senza tener conto della tassa di raccomandazione.

Vi preghiamo di voler comunicare questa circolare agli Uffici di esecuzione del vostro Cantone e di vegliare a che essi vi si conformino in avvenire.

Con perfetto ossequio.

A nome del Tribunale federale:

Il Presidente:

TH. WEISS.

Il Cancelliere:

ZIEGLER.